

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Agrimport S.p.a.». (Decreto n. 64353).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.07.2011, relativo alla società AGRIMPORT SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Veneto (02.08.2011), Lombardia (08.08.2011) e la Provincia Autonoma di Bolzano (18.08.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società AGRIMPORT SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;


VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda AGRIMPORT SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.07.2011, in favore



di un numero massimo di 14 lavoratori della società AGRIMPORT SPA, dipendenti presso le sedi di:

- San Paolo d'Argon (BG) – 2 lavoratori;
- Conegliano Veneto (TV) – 2 lavoratori;
- Bolzano (BZ) – 10 lavoratori.

La contrazione massima dell'orario di lavoro del:

- 50% per un 1 lavoratore di Bolzano (BZ);
- 100% per tutti gli altri lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.


In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 114.755,94 (centoquattordicimilasettecentocinquantacinque/94).

Matricola INPS: 1407350147

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 114.755,94 (centoquattordicimilasettecentocinquantacinque/94), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.



ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03251

